

RELAZIONE
COMMISSIONE "COMMISSIONE COORDINAMENTO
DIDATTICO"
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "L.
VANVITELLI

La commissione si è occupata innanzitutto tutto della questione dell'inserimento delle prove intercorso e in merito ha ricostruito il quadro giuridico amministrativo di riferimento, che può essere sinteticamente schematizzato nei seguenti passaggi.

In primo luogo, dall'analisi del Regolamento didattico di ateneo si desume la regola secondo cui durante i corsi non si possono espletare gli esami di profitto e/o ogni tipo di verifica soggetta registrazione. In tal senso si pronunzia l'art. 19 del Regolamento didattico di Ateneo (d'ora in poi RDA) secondo cui: «1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 15 settembre e il 30 giugno [...].

3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. [...] Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a otto, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento o Scuola, ove costituita, evitando la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso". [...].»

In secondo luogo, il Regolamento didattico dei Corsi di studio del Dipartimento di Economia non menziona lo strumento delle "prove intercorso", ma soltanto fa riferimento a delle "verifiche di apprendimento", da espletarsi durante i corsi (*in itinere*), non aventi «alcun effetto valutativo ai fini del superamento dell'esame», che non devono interferire con le altre attività formative contestuali e che hanno una funzione di "autovalutazione". (Si cfr. in merito l'art. 9 *Verifica di profitto delle attività formative* del RdcS: «5. **Le verifiche di apprendimento possono consistere anche in prove di autovalutazione parziali e in itinere, non aventi alcun effetto valutativo ai fini del superamento dell'esame, purché organizzate in modo da non interferire con le attività formative svolte in contemporanea**»).

Infine, in base alla disciplina prevista dall'Ava 3.0 dell'8.9.2022, il punto D.CDS. 1.5.2., prevede che «*Docenti, tutor e figure specialistiche, laddove previsto, si riuniscono per pianificare, coordinare ed eventualmente modificare gli obiettivi formativi, i contenuti, le modalità e le tempistiche di erogazione e verifica degli insegnamenti*».

Pertanto, la Commissione ha concluso che, alla luce delle disposizioni sopra esaminate, sarebbe opportuno integrare la disciplina delle “*verifiche intermedie*”, prevedendo la programmazione delle stesse in una fase intermedia durante l'espletamento dei corsi.

Al riguardo, si reputa sufficiente inserire un periodo predeterminato di circa una quindicina di giorni durante i quali effettuare tali verifiche, senza che sia necessaria la sospensione dei corsi, atteso che si tratta di metodi di autovalutazione privi di voto e di alcun effetto nei confronti degli esami di profitto finali, tali da non richiedere alcun avviso preventivo per gli studenti, poiché rivolti essenzialmente a consentire agli studenti una forma di autovalutazione in merito alla propria preparazione in vista degli esami finali.

Viceversa, ove si volessero prevedere delle “*prove intercorso*” si dovrebbe procedere ad un'integrazione più radicale dei regolamenti, inserendo anche questa forma di prova ad oggi non ancora espressamente disciplinata.

In quest'ultimo caso, inoltre, trattandosi di uno strumento di valutazione con voto o che comunque produce effetti sull'esame finale anche in termini di esonero da una parte del programma, si deve evidenziare che sarebbe preferibile prevedere una finestra durante l'espletamento dei corsi in cui sospendere le attività didattiche, al fine di consentire anche agli studenti una migliore preparazione e organizzazione dell'attività di verifica, come del resto sembra suggerire anche il RDA.

Del resto, l'esperienza in passato ci ha già dimostrato che in coincidenza con l'espletamento delle prove intercorso gli studenti tendono ad abbandonare comunque la frequenza dei corsi.

In tal senso, la Commissione visto che il primo semestre dura 12 settimane (dall'11 settembre al 1 dicembre), mentre il secondo dura 15 settimane (dal 19 febbraio al 31 maggio) ha proposto, al fine di consentire un'organizzazione didattica più equilibrata, di aggiungere una settimana al primo semestre.

La Commissione, inoltre, si è occupata dell'Organizzazione didattica e calendari dei corsi, rilevando nello scorso anno accademico un calo delle frequenze ai corsi, dovuto alla riduzione delle iscrizioni per il noto calo demografico, alla difficoltà di concentrare tutti i corsi dei medesimi percorsi

di studio negli stessi giorni, nonché per i problemi di caro benzina e distanza dalle altre città con la scarsa efficienza dei mezzi di trasporto pubblici.

Inoltre, la Commissione ha segnalato la disparità di carico didattico tra i due semestri delle lauree triennali e magistrali, considerato che il primo semestre dura 12 settimane e il secondo invece dura 15 settimane.

In merito, occorre segnalare che tali aspetti sono stati notevolmente migliorati nell'anno accademico in corso in cui gli orari delle lezioni dei diversi percorsi di studio sono stati accorpati negli stessi giorni, nonché è stato aumentato il periodo di espletamento delle lezioni del primo semestre di una settimana rendendo l'organizzazione dei corsi sui due semestri più omogenea.

La commissione ha altresì iniziato anche la fase della valutazione dei programmi di studio previsti per ciascuno esame e la loro conformità ai curricula e alle denominazioni dei vari corsi di studio, nonché anche in relazione al rapporto tra corsi di laurea triennali e di specialistica, con qualche difficoltà anche dovuta al mancato inserimento sul sito di alcuni programmi, nonché alla mancanza della componente studentesca.

La commissione, inoltre, ha discusso delle potenzialità di utilizzo della piattaforma informatica al fine di integrare le attività didattiche da svolgersi in presenza, al fine di valutare la possibilità ad es. di prevedere forme di didattica ulteriori e aggiuntive rispetto a tutte quelle che necessariamente verranno svolte in modo frontale, come ad es. i seminari telematici o la possibilità di caricare esercitazioni o chiarimenti attraverso video, nonché assistenza didattica telematica, senza ovviamente che questa diversa tipologia possa essere considerata sostitutiva delle attività da svolgersi in presenza.

Infine, la Commissione ha rilevato la grande differenza tra gli studenti prenotati e quelli che realmente vengono a sostenere l'esame, riservandosi di valutare il termine di scadenza della prenotazione dello studente all'esame (adesso una settimana prima dell'appello), nonché di ricordare ai docenti nella verbalizzazione degli esami di non inserire sulla piattaforma esse3 "assente" quando lo studente è insufficiente.

In ogni caso, si evidenzia che la Commissione deve ancora essere integrata dalla componente studentesca e deve essere sostituito il componente amministrativo.

Capua 10/11/2024

Prof. Marco Tiberii

